

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NELL'AMBITO DI PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIALE PER I MIGRANTI NEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno del mese di in

TRA

Comune di Reggio Emilia

- **Policy Politiche per l'economia solidale, housing sociale e intercultura**, rappresentato da Massimo Magnani, in qualità di Dirigente (Rif. Atto PG 21319 del 23.05.2015) e residente, ai fini del presente atto presso la Sede Municipale
 - **Policy Politiche per Politiche per il protagonismo responsabile e la città intelligente**, rappresentato da Nicoletta Levi, in qualità di Dirigente (Rif. Atto PG 21325 del 23.05.2015) e residente, ai fini del presente atto presso la Sede Municipale
 - **Servizio Servizi Sociali**, rappresentato da Germana Corradini, in qualità di Dirigente (Rif. Atto PG 21365 del 23.05.2015) e residente, ai fini del presente atto presso la Sede Municipale
- (di seguito indicato come “**Comune**”)

E

Cooperativa sociale e di solidarietà Dimora d'Abramo, in qualità di Soggetto gestore del progetto di accoglienza Cas e Sprar, con sede in Via Normandia, 26 Reggio Emilia (C.F/ P.I. 01367610357), rappresentata dal Dr. Luigi Codeluppi, nato a Reggio Emilia il 13.07.1962 e residente a [REDACTED], Via [REDACTED], C.F. CDLLGU62L13H223E
(di seguito indicato come “**Cooperativa**”)

E

Circolo Arci Cella, nella persona di Erminio Fiocchi, nato a Montese (Modena) il 25/06/1952, C.F. FCCRMN52H25F6420, in qualità di rappresentante legale del Circolo Arci Cella e residente a [REDACTED], in [REDACTED]
(di seguito indicato come “**Circolo**”)

VISTI

- gli articoli 14 e ss. del Codice Civile recanti disposizioni sulle associazioni, fondazioni e comitati;
- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge quadro sul volontariato”;
- la Legge 8 novembre 1991 n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”;
- la Legge 7 dicembre 2000 n.383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- il Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 “ Testo unico delle disposizioni concernenti disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
- il D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione”;
- il Decreto Legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 “Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”;
- il Decreto Legislativo 21 febbraio 2014 n. 18 “Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta”;
- la Legge Regionale 9 dicembre 2002 n. 42 “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale”;
- la Legge Regionale 21 febbraio 2005 n. 12 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)”, così come modificata con L.R. n. 8/2012;
- la Legge Regionale 17 luglio 2014 n. 12 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”;
- la Legge Regionale 12 marzo 2003 n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

- le Legge Regionale 24 marzo 2004 n. 5 “Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati”;
- la Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione, protocollo n. 14290 del 27 novembre 2014 avente ad oggetto “Attività di volontariato svolte da migranti”;
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali”;

PREMESSO

- che la promozione dei diritti di cittadinanza e dell’inclusione sociale dei cittadini stranieri e di tutti coloro che si trovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un valore guida per le politiche nazionali, della Regione e degli Enti Locali del territorio emiliano-romagnolo, da realizzarsi attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, del mondo del lavoro e del Terzo Settore presenti sul territorio;
- che attraverso lo sviluppo di adeguati processi di integrazione si favorisce la crescita della coesione sociale e si contribuisce alla prevenzione e al superamento delle cause dei conflitti e al miglioramento generale delle condizioni della sicurezza pubblica;
- che l’evoluzione dei fenomeni migratori connessa anche ai mutamenti nello scenario internazionale, richiede il continuo adeguamento delle strategie di accoglienza da sviluppare nei territori.

CONSIDERATO

- che sul territorio nazionale è in atto da alcuni anni un costante e consistente flusso di migranti non programmati per i quali è necessario attivare immediate forme di accoglienza;
- che in particolare l’arrivo sulle coste italiane di migliaia di cittadini provenienti da paesi asiatici, africani, nordafricani ha determinato uno straordinario afflusso di natura umanitaria;
- che il fenomeno ha raggiunto, in quest’ultimo periodo, dimensioni particolarmente preoccupanti per numero di arrivi ed è estremamente difficile rispondere adeguatamente alla loro accoglienza;
- che la misura del fenomeno ha determinato la necessità di attivare azioni di carattere straordinario ed urgente, al fine di predisporre strutture capaci di assicurare assistenza umanitaria alle persone arrivate in condizioni di assoluta precarietà;
- che sul territorio comunale sono presenti migranti ospiti nei progetti di accoglienza Cas e Sprar.

RICHIAMATE

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1196 del 06/08/2015 con la quale è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione per la realizzazione di attività di volontariato finalizzate all’integrazione sociale di persone inserite nell’ambito di programmi governativi di accoglienza per richiedenti protezione internazionale ospiti nelle strutture di accoglienza presenti nel territorio regionale e lo schema della presente Convenzione;
- la Delibera di Consiglio Comunale I.D. n. 236 del 17/12/2015 con il quale si è proceduto a recepire l’Accordo di collaborazione tra Regione Emilia Romagna, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, ANCI Emilia-Romagna, Forum Terzo Settore Emilia-Romagna, Sindacati CGIL-CISL-UIL, Organizzazioni regionali della Cooperazione Sociale, per la realizzazione di attività di volontariato finalizzate all’integrazione sociale di persone inserite nell’ambito di programmi governativi di accoglienza per richiedenti protezione internazionale e ad approvare gli strumenti attuativi definiti nell’Accordo stesso, dando atto che i Dirigenti competenti avrebbero successivamente assunto gli atti organizzativi necessari alla concreta realizzazione di quanto contenuto e previsto nell’accordo recepito;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra Comune, Cooperativa e Circolo, per la realizzazione del progetto sociale denominato “Circolo Arci Cella _ Cura dei beni comuni e attività di volontariato finalizzate all’integrazione sociale di richiedenti/titolari protezione internazionale” che prevede il coinvolgimento attivo di migranti volontari che abbiano:

- presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale o siano in attesa della definizione del ricorso in caso di impugnativa della decisione negativa della competente Commissione Territoriale;
- richiesto liberamente e volontariamente l’adesione ad un’organizzazione di volontariato o

- associazione di promozione sociale o cooperativa sociale di tipo B;
- sottoscritto il Patto di volontariato.

Le attività di volontariato proposte ai migranti sono quelle contenute nel Progetto sociale, allegato alla presente convenzione quale sua parte integrante e sostanziale, che i soggetti sottoscrittori coinvolti si impegnano ad attuare, ognuno per quanto di propria competenza.

Il Progetto intende promuovere la partecipazione e un protagonismo attivo dei richiedenti/titolari protezione internazionale, favorire la “cultura dell'accoglienza” e l'apertura all'Altro da parte sia dei servizi del territorio sia della comunità che lo abita, promuovere i valori del volontariato.

L'attività di volontariato non si configura in alcun modo come sostitutiva delle normali attività di lavoro strutturato e retribuito. La presente convenzione non prevede nessun tipo di rimborso economico ed è quindi priva di imputazione economica.

ART. 2 - SOGGETTI DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto ai cittadini stranieri provvisoriamente ospiti del progetto di accoglienza Cas e Sprar gestiti dalla Cooperativa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1.

ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Cooperativa, in qualità di soggetto gestore, si impegna ad informare i migranti accolti della possibilità di svolgere attività di volontariato e a collaborare con il Comune e il Circolo, nello svolgimento delle attività di tipo formativo.

E' necessario che prima dell'avvio del Progetto siano condivise con il volontario finalità e modalità dell'attività svolta. Il servizio dovrà essere svolto con le modalità ed entro i termini previsti dal Progetto allegato alla presente convenzione.

Il Progetto sociale prevede di coinvolgere i richiedenti protezione internazionale in attività di supporto organizzativo alle attività del Circolo Arci Cella, in collaborazione con le altre realtà territoriali di Cella (attività di socializzazione e organizzazione eventi, pulizia e riordino aree comuni, cura del verde).

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività ed a comunicare eventuali cambiamenti sulle modalità di svolgimento delle attività stesse.

Nel caso di sospensioni dell'attività dovute a qualsiasi causa, le parti sono tenute a darne immediata comunicazione alle altre.

Dovrà essere garantito da parte del Circolo, in stretta collaborazione con il Comune e la Cooperativa, un monitoraggio costante del percorso intrapreso.

In particolare il Circolo fornirà al soggetto gestore una periodica restituzione sull'attività svolta dal volontario al fine di consentire un monitoraggio della stessa all'interno del percorso educativo individuale che è alla base del patto di accoglienza.

E' facoltà delle parti interrompere in qualsiasi momento l'attività concordata di cui al Progetto allegato con le modalità di cui al successivo articolo 9.

ART. 4 - GLI OBBLIGHI DEL COMUNE

- Il Comune di Reggio Emilia - Politiche per l'economia solidale, housing sociale e intercultura, si impegna a:
 - ricoprire il ruolo di coordinatore progettuale;
 - occuparsi della stipula di convenzione e patto di volontariato e della gestione amministrativa;
 - dare supporto al monitoraggio e alla stesura del report finale;
 - individuare una figura di riferimento e interfaccia con gli altri partner del Progetto;
- Il Comune di Reggio Emilia - Politiche per il protagonismo responsabile e la città intelligente, si impegna a:
 - recependo la Scheda progetto n. 6 dell'Accordo di cittadinanza di Cella - Cadè - Gaida, si occuperà di supportare il Circolo Arci Cella, punto di riferimento per la vita di quartiere, sede di aggregazione e partecipazione alla vita pubblica;
 - individuare una figura di riferimento e interfaccia con gli altri partner del Progetto;
- Il Comune di Reggio Emilia - Servizi sociali, si impegna a:
 - organizzare e gestire la formazione sul sistema di accoglienza per richiedenti/titolari di protezione internazionale;
 - supporto al monitoraggio e alla stesura del report finale;
 - individuare una figura di riferimento e interfaccia con gli altri partner del Progetto;
 - gestire le procedure amministrative legate alla domanda relativa a “Contributi per la realizzazione di attività di volontariato finalizzate all'integrazione sociale di persone inserite nell'ambito di programmi governativi di accoglienza per richiedenti protezione internazionale

(DGR 1196/2015 e Accordo regionale di Collaborazione siglato il 23/9/2015)”, secondo quanto previsto dall’art. 5 del suddetto accordo.

ART. 5 - OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione la Cooperativa si impegna a:

- individuare i volontari e a far loro completare il Patto di Volontariato a controfirma di un mediatore linguistico culturale nel caso se ne riscontrasse il bisogno;
- garantire il monitoraggio delle attività e il tutoraggio ai volontari richiedenti/titolari protezione internazionale, prevedendo adeguata formazione, segnalazione e tempestiva comunicazione di eventuali cambiamenti e/o criticità;
- individuare una figura di riferimento e interfaccia con gli altri partner del Progetto.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL CIRCOLO

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione il Circolo si impegna a:

- effettuare le procedure necessarie all’attivazione della copertura assicurativa dei volontari richiedenti/titolari di protezione Internazionale coinvolti nella realizzazione del Progetto;
- occuparsi della formazione specifica al proprio ambito e del tutoraggio ai volontari richiedenti/titolari di protezione Internazionale;
- gestire il rapporto con i volontari;
- svolgere attività di supporto per la sensibilizzazione dei volontari stessi alle attività svolte nell’ambito delle politiche interculturali;
- individuare una figura di riferimento e interfaccia con gli altri partner del Progetto.

ART. 7 - PRIVACY

Cooperativa e Comune comunicano i dati personali dei soggetti ospiti della struttura di accoglienza e disponibili allo svolgimento di attività di volontariato al referente del Circolo che è tenuto ad osservare gli obblighi imposti dal Codice di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003.

Le parti ed in particolare il gruppo dei referenti del Progetto sociale sono tenute a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito delle attività svolte con i richiedenti protezione internazionale volontari coinvolti nel Progetto stesso.

I dati comunicati sono affidati alle persone che in base all’organizzazione dei soggetti firmatari della presente convenzione hanno le funzioni di Titolare del trattamento, che sono tenuti a trattare i dati nel rispetto delle norme del Codice, con particolare riferimento ai seguenti obblighi:

- a. Il Titolare ha l’obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza; deve darsi un’organizzazione interna per garantire che le operazioni di trattamento siano fatte da persone nominate per iscritto ed istruite, nonché per garantire il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Codice;*
- b. I dati comunicati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo per operazioni che rientrano nell’attività stessa;*
- c. I dati non devono essere manipolati illegittimamente. Se necessario debbono essere aggiornati. Debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento. Possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente convenzione. Debbono essere trattati in modo da garantire all’interessato la tutela e l’esercizio dei suoi diritti previsti dal Codice. Debbono essere conservati nelle forme previste dal Codice stesso;*
- d. L’Associazione/ cooperativa sociale di tipo B deve inoltre garantire il rispetto dei principi previsti dal Codice di protezione dei dati personali, quali adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità previste nella presente Convenzione.*

ART. 8 - DURATA

La presente convenzione ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e avrà validità fino a Settembre 2016. La convenzione potrà essere rinnovata o prorogata nei termini di legge.

ART. 9 - INADEMPIENZE E RECESSO

Il Comune procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, segnalando eventuali rilievi e/o inadempienze da parte dei soggetti coinvolti nelle attività ai referenti di Progetto sociale.

Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate dal Comune per iscritto entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale i referenti di Progetto dovranno adottare i provvedimenti necessari.

Trascorso tale termine, il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, autorizza il Comune ad esercitare la facoltà di recedere dalla convenzione, comunicandolo per iscritto alle altre parti.

Per seri e comprovati motivi di forza maggiore il Circolo potrà recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Comune di Reggio Emilia - Policy Politiche per l'economia solidale, housing sociale e intercultura
Massimo Magnani

Per Comune di Reggio Emilia - Politiche per il protagonismo responsabile e la città intelligente,
Nicoletta Levi

Per Comune di Reggio Emilia - Servizio Servizi Sociali
Germana Corradini

Per Cooperativa Dimora d'Abramo
Luigi Codeluppi

Per Circolo Arci Cella
Erminio Fiocchi
